

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3949

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BERTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1999

—————

Interpretazione autentica dell’articolo 32, comma 2, lettera *b*),  
della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante Ordinamento delle  
autonomie locali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 32, comma 2, lettera *b*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, attribuì al consiglio comunale la competenza ad approvare, tra l'altro, «i piani territoriali e urbanistici». La genericità e l'imprecisione dell'espressione diede subito luogo a contrastanti interpretazioni e anche a un contenzioso giudiziario; ciò in quanto, mentre da una parte si sostenne che spettasse al consiglio comunale l'approvazione di tutti i piani urbanistici, compresi quelli esecutivi, dall'altra invece si ritenne, probabilmente con maggiore fondamento, che il consiglio, essendo l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, avesse il compito di approvare soltanto i piani generali e che quindi i piani esecutivi rientrassero nella competenza della giunta comunale.

Successivamente, forse per sciogliere il dubbio, l'articolo 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunse alla formula originaria quella ulteriore, riguardante «i piani particolareggiati ed i piani di recupero», creando così le premesse per dedurre che il consiglio dovesse approvare anche i piani esecutivi; ma se l'intento era questo, certamente non fu raggiunto, perché rimaneva il problema se gli altri piani esecutivi diversi da quelli esplicitamente menzionati, come per esempio i piani di zona, quelli degli investimenti produttivi e così via, rientrassero nella competenza del consiglio o della giunta.

Il Parlamento allora, con l'articolo 5-*quater* del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, provvide a ripristinare la formula originaria della legge n. 142 del 1990; ma in questo modo non fece altro che ridare fiato alle iniziali perplessità interpretative.

Senonchè, con l'articolo 5, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si inseriscono di nuovo tra le competenze del consiglio comunale «i piani particolareggiati ed i piani di recupero»; con una disposizione, però, che non creava chiarezza, ma che, per quanto si è detto, rappresentava soltanto un fattore ulteriore di contraddittorietà nel complesso della legislazione in materia.

Come se non bastasse, recentemente, l'articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici), ha sostituito l'articolo 32, comma 2, lettera *b*), della legge n. 142 del 1990, tornando a sancire, in conformità della formula originaria, che il consiglio comunale è competente ad approvare «i piani territoriali ed urbanistici», senza nessun'altra aggiunta.

Le vicende che si sono sommariamente esposte dimostrano come i dubbi interpretativi, a cui ha dato luogo fin dall'inizio, in sede amministrativa e contenziosa, la disposizione dell'articolo 32, comma 2, lettera *b*), della legge n. 142 del 1990, siano decisamente aumentati fino a diventare in pratica insuperabili, a seguito delle incertezze manifestate sul punto, nel corso del tempo, dallo stesso legislatore.

Ne deriva la perdurante sussistenza di un'incerta demarcazione delle competenze del consiglio e della giunta comunali, in un settore così importante e decisivo, per l'ordinato sviluppo e la stessa vivibilità delle nostre città, qual è la materia urbanistica; con la conseguenza da un lato che sul punto possono perpetuarsi e anzi aggravarsi le divergenze di interpretazioni all'interno delle amministrazioni locali, con la possibilità perfino di veri e propri conflitti tra consigli e giunte, e dall'altro che al riguardo inoltre

è destinato a continuare e certamente ad aumentare il contenzioso giudiziario già in atto.

Si impone pertanto un'interpretazione autentica della norma originaria della legge n. 142 del 1990, come successivamente modificata e come infine sostituita, in modo che sia legislativamente chiaro e incontrovertibile quale debba essere il riparto delle competenze tra consiglio e giunta comunali riguardo ai piani territoriali e urbanistici. E sembra peraltro evidente che a questo fine, si debba sancire, con una disposizione, che per essere di interpretazione autentica abbia efficacia anche per il passato, che il consiglio è competente, proprio in vista delle sue funzioni di indirizzo e di programmazione,

ad approvare esclusivamente i piani territoriali e urbanistici «generali» e che spetti quindi alla Giunta l'approvazione dei piani urbanistici esecutivi di qualsiasi genere, posto che essi sono, per natura, sottoposti alla rigorosa osservanza delle disposizioni degli strumenti urbanistici generali.

Il presente disegno di legge, composto di un articolo unico, mira appunto allo scopo suddetto e chi lo propone confida che trovi l'avallo di tutti i gruppi politici, sembrando sconcertante, dal punto di vista dei cittadini, che dopo cinque leggi succedutesi nella materia in meno di un decennio, non si possa ancora sapere con certezza se i piani urbanistici esecutivi debbano essere approvati dal consiglio o dalla giunta.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. L'articolo 32, comma 2, lettera *b*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante Ordinamento delle autonomie locali e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i piani territoriali ed urbanistici, ivi previsti, sono esclusivamente i piani territoriali ed urbanistici generali.